

XXXVII.

TORNATA DEL 12 GIUGNO 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Presentazione di due progetti di legge — Dichiarazione del Ministro dell'interno in ordine al progetto di legge per l'abolizione dei vincoli feudali in Lombardia — Sunto di petizioni — Congedi — Comunicazione di una lettera del Sindaco di Torino — Omaggi — Giuramento del Senatore Amari conte — Discussione sul progetto di legge per l'abolizione dei vincoli feudali in Lombardia — Osservazioni del Senatore Martinengo in appoggio al progetto ministeriale — Spiegazioni del Senatore Pinelli — Risposta del Senatore Vigliani (relatore) — Comunicazione del Governo e dichiarazione del nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri — Ripresa della discussione — Considerazioni in favore del progetto ministeriale dei Senatori Porro, De-Monte e Marsucchi — Chiusura della discussione generale — Approvazione dell'articolo primo — Parlano contro l'emendamento all'articolo secondo proposto dall'ufficio centrale, i senatori Chiesi, Farina e De-Monte — A sostegno del medesimo i Senatori Vigliani (relatore), Galvagno e Giuliani — Approvazione dell'articolo secondo emendato dall'ufficio centrale.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

È presente il Ministro dell'interno.

Il Senatore Segretario D'Adda legge il verbale dell'ultima tornata il quale è approvato.

Presidente. La parola è al Ministro dell'interno.

PRESENTAZIONE DI DUE PROGETTI DI LEGGE

Ministro dell'Interno. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già votato dalla Camera dei Deputati, che riguarda il servizio della Sanità marittima.

Ho pure l'onore di presentare al Senato a nome del mio collega Ministro della Guerra, un altro progetto di legge parimenti sancito dalla Camera dei Deputati che riflette la leva di terra sui nati nel 1840 nelle province dell'isola di Sicilia.

Entrambi questi progetti presentano tale importanza, e l'ultimo poi tale urgenza, che non ho bisogno di aggiungere parola per raccomandarli al Senato.

Presidente. Lo atto al signor Ministro dell'interno della presentazione di questi due progetti di legge che saranno stampati e distribuiti negli uffizii.

Il signor Ministro domandò che sia dichiarato d'urgenza quello relativo alla leva in Sicilia.

Chi intende accordare l'urgenza, sorga.

(Approvato)

La parola è al Ministro dell'interno.

Ministro dell'interno. L'ordine del giorno porta

pel primo tema di discussione il progetto di legge per l'abolizione dei vincoli feudali in Lombardia.

Il Ministro di grazia e giustizia presentò, o per dir meglio, ripresentò al Senato il progetto di legge con una modificazione piuttosto grave, che eravi stata introdotta dalla Camera dei Deputati.

L'ufficio centrale del Senato, che ha preso ad esame di nuovo la materia, sembrami disposto a mantenere il concetto primitivo che infirmava il progetto, allorché fu presentato a quest'onorando consesso.

In tale stato di cose, il Ministero, presa ad esame la materia, ha creduto doversi rimettere intieramente alla saggezza del Senato.

Egli non potrebbe venire a difendere contro l'opinione dell'ufficio centrale un progetto che non fu per esso che una transazione. Non potrebbe d'altra parte accettare francamente ed apertamente il progetto stesso modificato dall'ufficio centrale, avvegnachè egli aveva già fatto atto di conciliazione accettando il temperamento e le modificazioni introdottevi dalla Camera dei Deputati.

Perciò mentre il Ministero sottopone al Senato il suo pensiero, che la discussione debba cadere sul progetto quale fu dalla Camera dei Deputati votato, e quale da esso fu presentato al Senato, però non lo difenderà, ma lo rimette intieramente, come accennai dapprima, alle savie deliberazioni del Senato.

Presidente. Si darà lettura di un sunto di petizione, e si darà cognizione di alcune domande di congedo.

Il *Segretario* Senatore **Arnulfo** dà lettura del seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

N. 2995. Quindici architetti della provincia di Calabria Ulteriore Seconda ricorrono al Senato, onde ottenere la revoca del decreto emanato in Napoli il 2 novembre 1835, che prescrive l'oro l'esame per essere ammessi nell'albo della Gran Corte civile.

N. 2996. Cesare Sobbano di Catanzaro, provincia di Calabria Ulteriore Seconda, ricorre al Senato acciò voglia interpersi presso il Ministero della guerra onde essere soddisfatto dell'ammontaro di provviste di vestiario fatte per conto di milizie garibaldine nel mese di ottobre 1860.

Il Senatore *Segretario* **Arnulfo** legge alcune lettere colle quali i Senatori Andrea Colonna, Monti, Degregorio e Prudente domandano, chi per ragioni d'ufficio, chi di salute e chi di famiglia, un congedo che è loro dal Senato accordato.

Legge pure la seguente lettera del Sindaco di Torino al Presidente del Senato.

« Il sottoscritto consapevole che parecchi membri del Parlamento avrebbero divisato aprire una sottoscrizione per innalzare un monumento al compianto Conte di Cavour, si reputa a pregio trasmettere a V. E. copia di una deliberazione presa a tal riguardo da questa Giunta Municipale, lusingandosi possa incontrare l'adesione degli onorevoli promotori della sottoscrizione parlamentare, ed intanto ha l'onore di rinnovare a V. E. i sensi del suo profondo ossequio ».

« Il Sindaco di Cossilla ».

Presidente. Fanno omaggio al Senato.

L'architetto Angelo Angelucci di alcune copie di una sua *Descrizione sulla corona del Regno Italiano*, con disegno analogo.

Il signor Pasquale Castagna d'un suo scritto col titolo: *Diritto costituzionale*.

Monsignor Pietro Emilio Tiboni d'una sua proposta sulla *Secolarizzazione della bibbia*.

Il signor Di Dino Carina delle sue note sulla *Istruzione primaria ed industriale della Francia, dell'Inghilterra e del Belgio*.

L'intendente generale di Ravenna di alcuni esemplari degli *Atti di quel Consiglio provinciale della seduta straordinaria del 21 scorso mese di maggio*.

Il signor Pasquale Abrazzini da Bari d'alcuni esemplari di un suo scritto intitolato: *Sulla pubblica beneficenza delle province Napolitane*.

Il cavaliere avvocato Guglielmo Silva segretario del Municipio di Milano di alcuni esemplari d'un suo *Carne scritto nella ricorrenza della festa nazionale*.

Gli studenti della R. Università di Pavia d'alcune

copie delle *Parole lette da Bernardino Zendrini nelle esequie del Conte Camillo di Cavour* celebrate in quella città il dì 8 giugno 1861.

GIURAMENTO DEL SENATORE CONTE AMARI.

Presidente. Essendo presente il signor Senatore conte Amari, i cui titoli sono già stati verificati, sarà il caso di ammetterlo alla prestazione del giuramento.

Io prego in conseguenza i signori Senatori Orso Serra e di S. Elia a volerlo introdurre nell'Aula.

(Introdotta il signor Senatore Amari nell'Aula dai Senatori Orso Serra e Sant'Elia, presta giuramento nella consueta formola).

Presidente. Do atto al signor Senatore conte Amari del prestato giuramento, e lo dichiaro entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PER L'ABOLIZIONE DEI VINCOLI FEUDALI
IN LOMBARDIA.

(V. atti del Senato N. 30.)

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge sull'abolizione dei vincoli feudali in Lombardia.

Il Senato ritiene le dichiarazioni testè fatte dal signor Ministro dell'interno, a nome anche del suo collega il Ministro di grazia e giustizia.

Trattandosi d'un progetto di legge, che viene dalla Camera elettiva, comincerò dal dar lettura del testo del progetto di legge quale ci venne trasmesso, e poscia quando si verrà alla discussione degli articoli, si leggeranno gli emendamenti che sono stati proposti dall'Ufficio Centrale.

« Art. 1. Sono aboliti dal giorno della pubblicazione di questa legge tutti i vincoli feudali che ancora sussistono nelle provincie Lombarde sopra beni di qualunque natura, compresi i vincoli derivanti da donazioni di Principi. »

« Art. 2. La piena e libera proprietà dei beni soggetti a vincolo feudale si consoliderà negli attuali investiti dei feudi od aventi diritto all'investitura. »

« Nel caso però in cui esista, nato o concepito al tempo della promulgazione di questa legge, un discendente in linea diretta dell'attuale investito, il quale sia anche primo chiamato, sarà ad esso attribuita di pien diritto la nuda proprietà della terza parte dei beni con questa legge svincolati. »

« Art. 3. La divisione dei beni potrà esser promossa tanto dagli attuali investiti quanto dai primi chiamati, contemplati nell'articolo precedente. »

« Art. 4. Le finanze non potranno, dopo la pubblicazione di questa legge, promuovere contro i possessori dei beni feudali alcuna istanza di caducità in virtù delle leggi e degli usi feudali. »

« Art. 5. Le annue prestazioni in danaro od in ge-

neri che, giusta i titoli d'investitura o di consuetudine feudali, fossero dovute dai possessori di beni feudali, potranno essere dai debitori affrancate pagando cento lire di capitale ogni cinque di annua prestazione. »

« Se si tratterà di prestazioni da soddisfarsi a modo di laudemio, il riscatto avrà luogo pagando la metà del laudemio medesimo. »

« Art. 6. Colla presente legge non si intenderà pregiudicato ai diritti di proprietà o d'altra natura acquistati da terzi sopra beni o prestazioni feudali prima della pubblicazione della medesima. »

« Contro l'azione vindicatoria potranno i terzi possessori opporre l'eccezione di prescrizione, giusta le norme della legge civile. »

« Parimenti non si intenderanno colpite dalla presente legge le istituzioni enfiteutiche ed altre simili che, sebbene si trovino impropriamente denominate feudali, non hanno tuttavia gli essenziali caratteri dei feudi. »

È ora aperta la discussione generale, e la parola spetta prima al Senatore Martinengo.

Senatore **Martinengo**. Onorevoli Signori. Ben disse l'onorevole signor Guardasigilli nella relazione che accompagna la presente legge, asserendo, che l'argomento di essa non presenta uno di quei veri da cui fosse impossibile deviare.

Ed infatti molte e molte luminose ragioni furono svolte nei due rami del Parlamento, tanto per l'una che per l'altra delle soluzioni della presente questione.

E per vero anche la tesi che ebbi l'onore di proporre a questo onorevole consesso, trovò di ben molti e forti sostenitori, i quali mi fu vera soddisfazione di aver preceduto nel concetto, perchè essi sono fra distinti giureconsulti di Lombardia, e pratici quindi dei veri bisogni, e di quanto giovasse farsi nell'abolire i feudi.

Se non provarono essi quella tesi come assioma, dimostrarono però quanto disconvenisse lasciar sussistere porzione del sistema, mettendo a parte i chiamati invece di sciogliere il feudo nell'attuale investito.

Ma io forse abuso del vostro tempo, o Signori, se di nuovo vi ponessi avanti gli argomenti che ognuno di noi ha letti e ponderati nelle dette relazioni, e nella luminosa discussione che ebbe luogo nell'altro ramo del Parlamento.

Ad un fatto soltanto io mi appoggio, il quale è sì bene posto in luce tanto dall'onorevole Ministro nella sua relazione, che in quella del nostro ufficio centrale e questo fatto si è che la Lombardia attende con ansietà da voi codesta legge abolitiva dei feudi, siccome un atto di pura giustizia, pel quale sia essa fatta uguale alle consorelle province in cui da molti anni cessò per intero il sistema feudale; come cessato sarebbe anche in Lombardia se per suo malanno non lo fossero venuti sopra governi stranieri con improvide quanto imperfette dispositive.

Una sola cosa dice la relazione dell'ufficio centrale

è conforme al voto dei Lombardi, ed è che si faccia scomparire da quella colta provincia l'ultimo avanzo della feudalità.

Tali parole io ripeto volentieri al Senato perchè espresse con calore e verità; ed unendomi al concetto dell'ufficio centrale, vi raccomando, o signori, che non sieno ancora una volta deluse le giuste aspettative di quelle nobili province.

Io so benissimo che ognuno di noi lascia al limitare di questa aula solenne ogni ricordo di personale interesse; e perciò senza tema, o esitanza, e sicuro nella mia coscienza, come nella notorietà delle peculiari mie circostanze nella presente materia, io non esito a perorare per l'approvazione della legge sancita dalla Camera Elettiva, e quale ne viene raccomandata dal signor Ministro nella sua relazione, mentre oggi per caso che non conosco non volle sorreggere la legge col valido suo suffragio; e ciò io faccio non solo perchè siano una volta soddisfatti i Lombardi, ma perchè sento intima convinzione che col cessare per effetto di legge il vincolo feudale, deve questo sciogliersi nell'unico ente certo, cioè nell'attuale investito; e credo quindi che se era ingiusto metterne a parte incerti chiamati, lo sarà in misura assai minore facendolo a prò di quel solo di essi che discende in linea diretta, e ciò, perchè in tal modo la sostanza subisce una quasi naturale e consueta devoluzione.

Votando io quindi la legge nel modo propostoci e raccomandato dall'onorevole guardasigilli, tengo per fermo si otterrà il giusto coll'equo riparto della sostanza feudale; e così vedremo finalmente cessato quel vincolo che era unico scopo della legge il togliere, per molti riflessi di ordine pubblico, che sarebbero, ripeto, già stati esauditi da molti anni senza l'intervento di tiranniche forze, lo quali noi non vorremmo nemmeno in minima parte imitare.

Senatore **Pinelli**. Siccome il solo dell'ufficio centrale che abbia dissentito dal sistema che si trova propugnato, bramo che il Senato mi conceda poche parole non tanto allo scopo di sostenere un'opinione diversa da quella che prevalse nell'ufficio, nel che io non sarei niente disposto a impegnare una lotta, ma unicamente acciò il Senato non rimanga sotto l'impressione di certe frasi, secondo le quali parrebbe che non altrimenti si potesse dissentire dal contenuto della relazione, salvo professandosi devoti ai principii rivoluzionarii. Questa parola può ammettere diversi significati, e se vi ha qualche cosa di rivoluzionario nel mio modo di pensare, credo che esista nella legge stessa: vi esiste un non so che di rivoluzionario in una legge da che innova profondamente un principio e vi sostituisce un principio diverso, d'onde vengono alterazioni nei rapporti giuridici; ma in questo senso vi è rivoluzione come quando si cambia la quota della legittima, come quando si cambia una legge di successione.

La controversia che si è stabilita tra le diverse opinioni che campeggiarono sì luminosamente in questa

discussione, e nelle quali io mi attenni volentieri alla parte di uditore, la controversia che si agitò sopra questo argomento fece conoscere quali fossero le intenzioni che si producevano per mezzo della legge di cui si trattava; ma queste intenzioni, ripeto, non sono di quelle che possono ledere i principii tutelari dell'ordine sociale dal momento che non vengono a ledersi i diritti acquisiti.

Qui adunque sta tutto il punto: si tratta di vedere se opinando diversamente da quello che si propone oggidì, cioè adottando di preferenza il sistema modificato nel senso in cui fu accettato dalla Camera dei Deputati, da cui ci torna la legge, si possa dire che vi esista lesione di diritti acquisiti.

A questo proposito mi limiterò a poche osservazioni: quando vi esiste un urto fra opinioni estreme, io credo che il modo di giungere ad una soluzione, il più sicuro metodo sia quello dell'analogia; giacchè stabilita l'analogia, se quello che si è creduto conforme al vero, conforme al giusto in un dato argomento si applichi a quello per il quale esiste il dissenso, sicuramente si avrà lo scioglimento della questione senza gran fatica. Ora io non mi curo di sottigliezze, come si va accennando nella relazione dell'ufficio centrale, per escludere ogni analogia di questa legge con la legge dei fedecommissi in ordine alla parte da riservarsi ai prossimi a succedere, quantunque io creda che vi esistano delle differenze notevoli. Ma il motivo per cui non curo di combattere siffatta analogia è semplicissimo, e si è che la legge abolitiva dei fedecommissi era a un dipresso contemporanea a quella dei feudi nella Lombardia.

Vi è stata una legge abolitiva dei fedecommissi come vi è stata una legge abolitiva del vincolo feudale.

Come vede il Senato, io dunque non avrei gran che a temere da questa analogia, giacchè se non esistevano più fedecommissi, sicuramente le vocazioni non avevano più alcuno effetto; vi sarebbe anzi un argomento a trarre in favore della tesi che non vi potessero essere diritti riconosciuti dal momento che se v'erano di questi diritti, non potevano essere più forti di quelli che potevano nascere da un fedecommissi, e questi fedecommissi più non esistevano. Ecco dunque perchè io non mi soffermo alla discussione dell'analogia coi fedecommissi.

Ma vi ha, o Signori, un'analogia molto più calzante che quella dei fedecommissi relativamente ai feudi: vi è quella dell'enfiteusi. L'enfiteusi come tutti sanno è un contratto; si è detto che un feudo era un contratto e l'enfiteusi lo è puro. Togliamo la fedeltà e l'omaggio che così rimane nei feudi? Rimane la divisione dei domini, rimane la successione determinata dalla legge, oppure dalla vocazione. Ma questo qualità si adattano egualmente alle enfiteusi. La cosa è così vera che a tutte le persone versate negli studi legali è noto come le enfiteusi ecclesiastiche fossero paragonate ai feudi rispetto alla ragione della successione: si escludevano le femmine dall'enfiteusi per la ragione appunto che le

enfiteusi ecclesiastiche si regolavano con la legge dei feudi; si succedeva in somma nelle enfiteusi come si succedeva nei feudi *ex pacto et providentia*.

Ebbene, o signori, quale è la legge che dopo molti dibattimenti si è adottata da noi nella materia delle enfiteusi? Voi non ignorate, o signori Senatori, e una parte di quelli fra i quali ho l'onore di sedere lo ricordano, quante furono le discussioni che si elevarono presso di noi nelle successioni dei beni enfiteutici in seguito alla pronunciata cessazione di questi contratti. In questi dibattimenti si faceva valere appunto per una parte l'assioma che si succedeva nelle enfiteusi *ex pacto et providentia*, ossia in forza di un contratto, pel quale la vocazione era anticipatamente fissata o che per conseguenza non si poteva variare. Quindi, essendosi promulgato il Codice civile nel 1837 secondo il quale veniva a farsi una legge uniforme di successioni, fuvi gran dibattito se in seguito di questa legge cessasse il modo di succedere nei beni enfiteutici secondo le antiche vocazioni, se le femmine fossero o no escluse.

Dopo molte discussioni quale è stata la legge che si adottò, che si votò in seno a questo Senato, dopo avere inteso quali erano state le soluzioni su questa questione delle varie corti del Regno e della corte di Cassazione? Non istarò a particolarizzare sopra questa discussione.

Potrei citare le decisioni che emanarono da una delle Corti particolarmente nel cui distretto si racchiudevano le proprietà di questa natura in maggior numero e la quale si attenne ferma al principio che colla legge di successione sopravvenuta si dava norma al modo di succedere in tutti i beni, che non si poteva aver riguardo per conseguenza a veruna esclusione fra i discendenti degli investiti dei beni enfiteutici, ma che si succedeva nella forma che il Codice solennemente aveva stabilito.

La Corte di Cassazione annullò questa decisione, ma non l'annullò senza una considerazione la quale spiega appunto quali fossero i principii fondamentali nella materia e che dovevano servire di lume nella questione. Non disse già che una legge che sopravviene, che varia la successione non può afficere i beni enfiteutici come gli altri beni, o come diremmo noi non può afficere i beni feudali come gli altri beni, per la ragione che su questi beni esiste una successione *ex pacto et providentia*.

Disse che non bisognava applicare questo principio per la gran ragione che con una legge transitoria, colla legge cioè del 16 dicembre 1837, più o meno chiaramente si era stabilito che anche per la successione si osservasse la legge anteriore.

Quale è dunque la conseguenza da trarre da queste considerazioni? Quando una legge sopravviene che varia le condizioni a cui sono tenute certe proprietà, che toglie il carattere loro particolare, queste norme di successione che noi desumiamo dalla legislazione generale, cesseranno di essere applicabili perchè in origine questi beni fossero retti da una disposizione particolare?

La giurisprudenza secondo quanto ho avuto l'onore

di accennare aveva già stabilito un principio diverso.

Tuttavia, se vi potesse ancora essere stato qualche dubbio nella giurisprudenza, questo dubbio non poté più sussistere dopo che il Parlamento, sulla proposta del Governo, risolvette il dubbio per mezzo di una legge espressa, e questa legge che porta la data del 24 gennaio 1856, è concepita in questi termini: « Il dominio utile dei beni enfiteutici si devolve giusta la legge di successione, sia legittima, sia testamentaria, e senza riguardo alle vocazioni in favore di un determinato ordine di persone contenute nei contratti di enfiteusi anteriori al Codice Civile. »

Signori, io non ho avuto altro scopo, facendo queste osservazioni, che di far presente al Senato come il principio pel quale si nega ai prossimiori chiamati alla successione dei feudi un diritto a dividere i beni, non fosse un principio di tale tempra da potersi confondere con le teorie sovversive in materia di successione, in materia di diritti civili.

Non aggiungerò altro su questo argomento se non che l'applicazione alla categoria dei beni di cui si tratta in Lombardia, viene molto ovvia dopo quanto ho avuto l'onore di dire. Là pure nell'epoca in cui si abolirono le relazioni politiche dei feudi, emanava una serie di leggi, le quali scioglievano i vincoli di qualunque natura. Là pure si promulgava nel 1806, il giorno 1. gennaio, il Codice Napoleone, il quale dichiarava che si succedeva nei beni senza alcun riguardo né all'origine né alla natura dei beni stessi. In quell'epoca per conseguenza i beni, qualunque si fossero, entrarono nella comunanza di tutte le altre proprietà, e si rese, da quel momento, ad essi applicabile la teoria generale delle successioni.

Io domanderò che mi si indichi dove sia quella legge transitoria in Lombardia, che abbia avuto per effetto di rendere a questi diritti degli investiti, direi, colle ali della Fenice, il loro antico valore? Io credo che questa legge transitoria non sia mai esistita. Si è udito molto parlare dei decreti del 1806, i quali prescrivevano la consegna dei feudi. Quei decreti non avevano altro scopo, scopo non molto elevato, scopo ignobile di conservare il diritto del fisco per la reversibilità; ma non bisogna confondere una questione coll'altra. Le considerazioni dell'Ufficio Centrale le hanno messe bastantemente in luce. Abbiamo due questioni da risolvere e non una sola; quella cioè della reversibilità a favore dell'erario pubblico e quella della successione dei beni.

Quanto alla prima, potevano esistere i decreti, i quali mantenessero questi diritti.

Per un effetto della tenacità fiscale del Governo poteva esso con questi decreti mantenere il suo diritto. Ma questa questione ha nulla a che fare colla successione ai beni stessi, e certamente nessuno ammetterà che con questi decreti si pensasse ad innovare le prescrizioni del Codice in materia di successione. Quello che sarà succeduto di poi relativamente a quella giurisprudenza che si è citato, io non lo investigherò;

sarà una delle tante benedizioni del Codice austriaco l'aver ridonato forza a questo diritto dei prossimiori chiamati, qualora da questa fonte lo si voglia dedurre.

Ma da qualsiasi fonte provenga, è certo che consultando i principii che ho avuto l'onore di esporre, non si sarebbe potuto a meno di concludere una delle due cose; o che non esistevano più assolutamente di questi diritti dal momento che erano state sciolte queste proprietà dal vincolo feudale, o che se ne esistevano, per lo meno avrebbe bisognato risalire all'epoca in cui si pronunciava la cessazione dei feudi per misurare i diritti dei chiamati: e di questi chiamati che dal principio del secolo attuale ancora esistessero e che già non fossero divenuti possessori dei beni una volta feudali, io credo che ve ne sarebbero ben pochi.

Senatore **Vigliani**, *Relatore*. Signori! Colle osservazioni che sono svolte nella relazione dell'Ufficio Centrale, io credo che si possa ritenere che sia sufficientemente risposto agli argomenti che sono stati posti innanzi dai due onorevoli Senatori che hanno preso la parola nella discussione generale. Tuttavia voi mi permetterete che io aggiunga poche cose per dileguare il sospetto che sembra essere nato nella mente dell'onorevole Senatore **Pielli**, che siasi voluto fare imputazione alla sua opinione di carattere rivoluzionario. Dirò tosto che fu lungi dal mio pensiero il fare una simile imputazione all'onorevole Senatore.

Conosco abbastanza le sue opinioni politiche, la saviezza e moderazione dei suoi principii, per non potermi permettere mai un giudizio siffatto sul suo conto.

Nella relazione si è portato giudizio sopra le diverse opinioni, si giudicarono le cose, non si giudicarono le persone. E ben può una persona moderatissima emettere un'opinione che abbia agli occhi di un altro carattere rivoluzionario, ma essendo espressa in buona fede da chi non è rivoluzionario, certamente non lo rende tale. Del resto, o signori, questa parola non ispaventa più nessuno. Abbiamo inteso molte persone, che professano ottimi principii politici, dichiararsi rivoluzionarie: mi permetterete di ricordare, come quel grande uomo di Stato, di cui piangiamo tutti la perdita, più di una volta in presenza del Parlamento abbia dichiarato, che si teneva anch'esso per rivoluzionario nella causa italiana. Pure l'Europa intera così piangendo la sua morte, rende largo omaggio ai suoi principii di saviezza e di moderazione.

Il Senatore **Pinelli** ha stimato opportuno, per allontanare dalla opinione da lui difesa ogni sospetto di carattere rivoluzionario, il mettere avanti alcuni esempi e particolarmente quello della legge sulle successioni enfiteutiche che è stata votata dal Parlamento. Io credo che non sia difficile lo scorgere, come tra quella legge e l'altra che ora ci occupa, corra una differenza assai grande.

Si fece sulle successioni enfiteutiche una legge essenzialmente dichiarativa. Era insorto, come egli notava, il dubbio, se si dovesse nella enfiteusi osservare

l'ordine di successione prescritto dalle leggi ordinarie, in seguito alle riforme del nostro diritto civile, oppure se dovessero ancora osservarsi gli speciali ordini di successione che sono portati dalle convenzioni enfiteutiche. Per troncata quella questione si fece una legge interpretativa colla quale si fece prevalere il principio delle successioni ordinarie. Sicuramente si potrebbe dire che quella legge abbia recato qualche offesa al principio contrattuale; ma quando ben si rifletta alla natura di quelle enfiteusi, di cui si trattava, si vedrà che questa obbiezione, se ha qualche peso, sarebbe ben lontana dall'aver la gravità che assumerebbe nella materia feudale. Primieramente le istituzioni enfiteutiche, a cui quella legge si riferisce, riguardano particolarmente le successioni che si aprono in famiglia, nelle enfiteusi agnatzie o famigliari. Ebbene, in quella materia si è ottimamente divisato che dovesse prevalere il principio d'uguaglianza, principio al quale la relazione dell'Ufficio Centrale rende omaggio; e per parte mia confesso che quando si trattasse di fare una distinzione, precisamente quella distinzione che vediamo inserita nel progetto di legge votato dalla Camera dei Deputati, io preferirei di escluderla assolutamente, ed ammettere una perfetta uguaglianza nelle successioni famigliari, perchè ognuno sa come le disparità nelle successioni tra i membri di una stessa famiglia sogliano essere infausta fonte di odii, di rancori domestici, che importa di dileguare.

Appena occorre poi di dire, come l'importanza dell'enfiteusi sia molto distante da quella dei feudi. Togliendo i beni di un feudo da una famiglia, voi togliete un patrimonio: invece le enfiteusi consistendo ordinariamente in piccole porzioni di terreno, è facile il comprendere come la loro sottrazione non isconvolga, nè perturbi l'ordine e la condizione in una famiglia.

A ciò si aggiunga ancora che le enfiteusi rimontavano generalmente a tempi antichi, erano d'origine ecclesiastica, e nelle enfiteusi ecclesiastiche la nostra giurisprudenza aveva opportunamente eretto un principio che per impedire il ritorno dei beni alla Chiesa, esauriti i gradi di vocazione, portati dalle istituzioni enfiteutiche, esse continuassero tuttavia a sussistere, e ciò in forza di una teorica introdotta dal giureconsulto Bartolo, la quale supponeva una tacita rinnovazione, una tacita reinvestitura dell'enfiteusi.

Ora ben si comprende come a questa tacita reinvestitura delle enfiteusi, la quale era essenzialmente dominante in quelle provincie, cui alludeva l'onorevole Senatore Pinelli, non si possa attribuire quello stesso vigore, nè si debba usare quel rispetto che vogliono essere attribuiti ed usati ad una istituzione, la quale sia ancora vigente ed imperante in forza della stessa volontà di coloro che l'hanno fatta, così che non parmi, che l'argomento che è stato addotto dall'onorevole Senatore Pinelli possa per nulla infirmare la tesi che è difesa dall'Ufficio Centrale.

Accetto poi volentieri la dichiarazione che egli ha

fatta, che vi sia analogia tra la vocazione fidecommissaria e la vocazione feudale. E come non è gran tempo che abbiamo qui in Senato discusso la legge relativa precisamente all'abolizione dei fidecommissi in Lombardia, ed in quella abbiamo ammesso il principio equo, giusto, onesto di tener conto dei primi chiamati, io credo, che, per principio d'analogia, la stessa massima vorrà essere dal Senato osservata nella materia di cui ora ci occupiamo.

Volgendomi un momento al Senatore Martinengo, il quale sorge in questa discussione fra i primi oppositori, come era sorto la prima volta che qui si discusse la stessa legge, non ho a fargli che una sola e semplice osservazione.

Egli invocava in favore della sua opinione l'autorità dei giureconsulti di Lombardia.

(In questo punto entrano il barone Ricasoli, il Ministro delle finanze Bastogi, non che i signori commendatori Miglietti e Menabrea, e cav. Cordova, che vanno a sedere al banco del Ministero).

Nessuno più di me rispetta quest'autorità, sapendo di quanto merito siano gli uomini legali dei quali si invoca l'opinione. Ma a sua volta l'onorevole Senatore Martinengo permetterà a me d'invocare un'altra autorità, quella dei magistrati di Lombardia, e posso invocarla con tanto maggiore sicurezza in quanto l'onorevole Senatore Martinengo vorrà ammettere, che, almeno secondo le presunzioni comuni, i magistrati vanno in simili giudizi esenti da ogni sospetto di interessamento o parzialità, e presentano invece al pubblico una garanzia di assoluto disinteressamento.

Ora, questa magistratura, interrogata dal Governo sul modo di abolire i feudi in Lombardia, non ha già proposto quell'opinione a cui aderisce l'onorevole Senatore Martinengo, ma invece ha presentata quell'altra che ebbe già la sanzione del Senato, e che ora dall'Ufficio Centrale viene riprodotta.

Presidente. La parola è al signor Presidente del Consiglio.

Presidente del Consiglio Barone Ricasoli. *(Segui generali d'attenzione).*

Ho l'onore di partecipare al Senato come Sua Maestà il Re nella sera di sabato m'abbia dato l'onorevole incarico di ricostituire il Ministero. Dopo la terribile sciagura che aveva stremato del suo capo il Governo, il Senato comprenderà quanto dovesse un tale incarico abbattere lo spirito mio che era ben conscio delle sue tenui forze.

Tuttavolta io rispettando il dovere, non credetti di declinarlo: ho potuto mettere insieme una nota di egregi cittadini, che presentai a Sua Maestà ed ebbi la sorte di ricevere la sua approvazione.

Il Ministero è rimasto dunque costituito nelle persone che ho l'onore d'indicare:

All'interio rimane il commendatore Minghetti,

Alle finanze il signor Bastogi,

Ai lavori pubblici il cavaliere Peruzzi,

All'istruzione pubblica il signor De Sanctis,
Alla grazia e giustizia è nominato il signor Miglietti,
All'agricoltura e commercio il signor Cordova.

Dal Ministero degli affari esteri fu disgiunta la marina, e ne fu posto a capo la persona dell'illustre generale Menabrea, gli affari esteri e la presidenza del Consiglio furono affidati a chi ha l'onore di parlarvi.

Il riferente, quanto al Ministero per la guerra non ha potuto compiere l'opera sua. Avrebbe voluto affidare in definitiva questo Ministero a persona degna che accogliesse il consenso generale; alcuni ostacoli si sono frapposti all'adempimento di questo desiderio.

Provvisoriamente e nel tempo più breve possibile che si richiederà per provvedere in modo definitivo, sarà questo Ministero per interim retto da me. Onde sia poi supplito alla mia mancanza di pratica sarà attribuito al generale Cugia segretario generale di questo Ministero il carico di esso.

Il Ministero si presenta al Senato compreso da un sentimento profondo di grande commozione dopo l'alta sventura nazionale accaduta negli scorsi giorni. Tuttavia egli reputa che le sorti della patria non sono a tal punto ridotte, che non lascino luogo a ben sperare dell'avvenire; non crede il Ministero di esprimere un sentimento che non sia partecipato da tutti voi, quello cioè, che mentre piangiamo la gravissima perdita testè fatta, sentiamo tutti nell'animo che l'opera, a buon porto condotta da quel gran Ministro, non può essere troncata, non può essere posta in pericolo dalla sua morte. Questi non sono più tempi nei quali un gran disegno, sia l'opera di un Ministro o di un Re, possa perdersi col mancare la persona che l'aveva concepito.

L'opera grande testè iniziata da questo grand'uomo di Stato diventava nel tempo stesso ed era già fatta anima e vita di un'intera nazione. A noi tutti rimane il debito di continuarla e di compierla.

La strada che dobbiamo seguire è chiaramente indicata: noi saremo fedeli sempre a quei grandi principii che sono stati in tante occasioni solennemente consecrati dal Parlamento: confidiamo nell'appoggio che mai non ha mancato di dare a quel Ministro, e che, fedelmente osservando quegli stessi principii, non potrà mancare a noi.

Camminando sulle tracce di quei nobili esempi, confidiamo perciò di avere anche noi il concorso e l'aiuto del Parlamento (*Segni d'adesione*).

RIPRESA DELLA DISCUSSIONE.

Presidente. La parola è al Senatore Porro.

Senatore Porro. Vi è una considerazione nella quale tutti si accordarono quelli che presero parte ai discorsi sull'attuale proposta di legge, ed è l'urgenza di un pronto scioglimento dei vincoli feudali: mentre sono divise le opinioni circa il modo di procedere a questo provvedimento. L'una che fu rappresentata dalla primitiva pro-

posta ministeriale o dal voto del Senato, mentre non riguarda esservi un diritto nel chiamato, per motivi di equità a riguardo dell'aspettativa feudale, vuole prosciolti i vincoli accordando una quota dei beni ai primi chiamati. Una seconda opinione espressa dal progetto della Commissione presso la Camera elettiva non riconosce per nulla un diritto ai chiamati, e temendo che volendo tener calcolo dei chiamati si scomponga la pronta attuazione della legge, invoca uno scioglimento incondizionato. V'ha finalmente una terza opinione la quale riconosce un diritto acquisito al chiamato, ma gli ad renti a questa opinione nè in una sede nè nell'altra del Parlamento, non hanno formulata apposita proposta.

Le due prime opinioni si temperarono in un disimpegno in seguito alle discussioni tenutesi presso la Camera elettiva; dall'una parte si accondiscese vedendo rispettato il principio dei riguardi al chiamato, quantunque in maniera limitata; dall'altra parte non si è creduto che questo riguardo dato ai chiamati che nello stesso tempo erano discendenti dall'investito, potesse sconvolgere l'economia pratica della legge.

Ora l'ufficio centrale, quantunque presentando sotto l'aspetto di emendamento il disposto dell'antica legge, rigetta il proposto disimpegno, che in via di conciliazione aveva avuto l'assenso del Ministero e della Camera elettiva; e lo rigetta dicendolo una misura illogica. Io non mi meraviglio di questa critica. Una misura conciliativa di due principii divergenti, quantunque facilmente riesca illogica, può però essere accettata dalla pratica, e noi sappiamo sotto gli auspici di qual nome sia stato iniziato questo partito di conciliazione tentato appunto ed adottato per corrispondere al desiderio di un pronto scioglimento dei vincoli onde far prevalere il vantaggio generale del paese.

L'ufficio intacca la proposta misura come lesiva ai diritti dei chiamati; senza sollevare in modo assoluto, la questione, se competa o meno un vero diritto al chiamato. Ma nello stesso tempo con sottile argomentazione tocca del danno che si arreca al chiamato; fa intervenire la ragione del mio e del tuo in questa materia, sicchè debbo persuadermi, che l'ufficio centrale, e l'onorevole relatore di esso deve essere convinto, ed io rispetto questa convinzione, che ai chiamati spetta un vero diritto, e non una semplice aspettativa.

Esso lo appella un diritto incompleto, condizionato, fondato nella investitura feudale. Quantunque deferente alla dottrina legale dell'onorevole Relatore, non posso adagiarmi al concetto che ci presenta nella sua relazione del contratto feudale e dei rapporti economici fra lo Stato, l'inf feudato ed il chiamato. Egli dice che lo Stato dal momento in cui scioglie i vincoli feudali, dichiara morto l'investito in quanto feudatario, lo riconosce unicamente come usufruttuario, ricupera a proprio beneficio pel diritto di reversibilità, il libero dominio dei beni inf feudati, dovendo rispettare l'usufrutto a favore dell'investito e compensare i danni sofferti dai chiamati.

Esiste bensì a favore dello Stato un diritto di riversibilità, ma questo diritto ha condizione prossima, nè può essere oltre il proprio limite esteso.

Il diritto di riversibilità si verifica per lo Stato in due circostanze; e qualora vi ha caducità per fellonia, e qualora è estinta completamente la linea degli investiti; ma non si può supporre che esista il diritto di riversibilità nel caso in cui l'investitura sia risolta per fatto di legge, altrimenti sarebbe lo Stato che beneficerebbe so stesso.

Devo quindi negare che spetti allo Stato il ritorno del bene avincolato; ma, dato pure che lo Stato abbia questo diritto di ricuperare, e che debba a senso dell'onorevole Relatore compensare i danni dei chiamati, domando poi io quali saranno i danneggiati, e quali saranno i danni da soddisfarsi?

Secondo la proposta di legge questo dovere dello Stato di compensare un danno portato al chiamato, si limita al primo chiamato; ma dal momento che tutti i chiamati viventi hanno un diritto acquisito in forza dell'investitura, e che lo Stato ha l'obbligo di compensare i danni recati col troncamento dell'investitura, questi danni devono essere compensati non solo nei primi chiamati, ma in tutti i chiamati viventi, altrimenti voi lasciate sussistere una grave lesione per il residuo dei chiamati, pei quali tale misura diviene spogliatrice.

Ma in questa ipotesi non possiamo più accettare la proposta attuale di legge, ma dobbiamo estenderla a tutti i chiamati, e tanto più dobbiamo estenderla in quanto che il chiamato...

Presidente. Pregherei l'oratore di portarsi sulle idee generali, perchè il punto che tocca mi pare che verrà naturalmente quando si discuteranno gli articoli.

La discussione generale deve essere sui principii generali della legge; altrimenti quando si parlerà dell'articolo si farebbe una duplicazione.

Faccio quest'avvertenza pregando l'onorevole signor Senatore a volersi attenere alle considerazioni che sono proprie della discussione generale.

Senatore Porro. Il punto che io toccava era la questione se debbansi comprendere tutti i chiamati o meno: questa legge, e principalmente l'aspetto sotto cui ci si presenta attualmente, non riguarda che l'accordare o non accordare un diritto ai chiamati, per cui, se il signor Presidente me lo permette, io credo di continuare.

Presidente. Sarebbe più opportuno il riservare la discussione all'articolo 2, il quale parla appunto dei diritti che ella contesta; quindi mi pare che si potrebbe chiudere la discussione generale, ed allorquando si verrà all'articolo 2 potrebbe in allora l'oratore riprendere la parola per discutere veramente la specialità del soggetto.

Senatore Vigilani, Relatore. Altrimenti il Senato sarebbe obbligato a riprendere la stessa questione, a meno che non volesse che la questione speciale ora sollevata si agitasse nella discussione generale.

Presidente. La discussione generale ha i suoi ter-

mini: vi sono le considerazioni generali che dominano, per così dire, tutto il concetto della legge; quando si vuol fare una discussione speciale sopra una disposizione testuale di un articolo, bisogna differirla sino alla discussione particolare dell'articolo stesso.

Senatore Porro. Io mi riferisco alle considerazioni generali esposte nella relazione dell'ufficio centrale: e però aggiungo che l'onorevole Relatore, onde giustificare la proposta riprodotta nella legge, volle richiamare l'analogia che corre tra i vincoli fedecommissari ed i feudi. Io dico il vero, anche quest'argomento non mi può persuadere.

Se i rapporti tra lo Stato, gli investiti ed i chiamati erano diversi originariamente, e nell'istituzione dei feudi da quello che lo sieno nel fedecommissario, non possiamo supporre giuridicamente cambiati, pel motivo che lo Stato abbandonò i suoi diritti ai servizi feudali e perchè al feudatario furono tolte le giurisdizioni, tutti i diritti politici annessi a queste istituzioni.

Dirò di più, non so quale portata possa avere questa analogia, quest'identificazione, che si vuol fare del feudo avestito, come ora si trova, col fedecommissario. Tale analogia, ove esistesse, ci conduce ad una considerazione molto delicata. In Lombardia i feudi erano già soppressi come istituzione politica prima dell'epoca in cui fu pubblicata la legge abolitiva dei vincoli fedecommissari.

Se i feudi devono considerarsi come semplici fedecommissari, noi allora li dobbiamo considerare quasi come virtualmente aboliti fin dal 1796. Da quest'osservazione vorrei concludere che le opposizioni mosse dall'ufficio centrale all'accettazione d'un disimpegno già accolto dal Ministero e dalla Camera elettiva e che ci prometteva un pronto effettivo scioglimento dei vincoli feudali, mi paiono una misura fatale per il bene del paese in cui rimangono tuttora sensibili ed incerti tanti interessi ed aspettative. Io credo che le dottrine portate innanzi dall'ufficio centrale ci dovrebbero spingere a conclusioni ben diverse anche dalla proposta di legge già formolata in Senato, e perciò il mio voto è per l'accettazione del progetto come venne votato dalla Camera elettiva, e dal Ministero accettato e proposto.

Senatore Vigilani, Relatore. Le osservazioni esposte dal Senatore Porro riguardando unicamente l'articolo secondo della legge, il Senato permetterà che l'ufficio centrale aspetti a rispondervi al momento in cui, chiusa la discussione generale, si discuterà quell'articolo. Ciò è conforme all'osservazione testè opportunamente fatta dall'onorevolissimo nostro signor Presidente.

Senatore De Monte. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore De Monte.

Senatore De Monte. Onorevole Presidente, signori Senatori. A me pare che la discussione in questo augusto consesso debba esser portata come da legislatori, anzichè da pretti giureconsulti, e, se non vado errato, bisogna che noi c'interessiamo della posizione in cui trovansi le nobilissime province lombarde; e così, anzichè dar luogo a discussioni e disquisizioni più o meno

sottili, dovremo andar per la via più breve, affinché non s'abbia un senno pratico, si incontri quello scopo cui è forza aspirare.

Invero parrebbe impossibile, se non fosse una verità, che nel 1861 si avesse ancora a parlare di feudi e di feudi nelle province Lombarde, che formano una parte veramente civile e nobile quant'altra mai del Regno italiano; ma tale è stata la fatalità delle cose che, comunque colà i feudi fossero stati aboliti al tempo della repubblica Cisalpina per le leggi francesi, pur tuttavia, ricadute infaustamente le province Lombarde sotto la dominazione austriaca, i feudi risursero.

La questione è adunque di vedere per qual via più breve noi potremo raggiungere lo scopo che tutti ci proponiamo.

Io credo che nelle cose umane in generale, ma molto più nelle morali e nelle legali soprattutto, è dato spesso d'incontrarsi in quell'adagio *utrumque rectum*; e se le cose fossero nella loro interezza, dubiterei un momento nel dar la preferenza a quanto fu adottato dalla Camera dei Deputati su ciò che venne proposto dal Senato quando votò la prima volta la legge in discorso. Se non che non posso dissimulare che nella Camera Elettiva forse si è fatto omaggio ad un principio, che è stato riconosciuto in altre province del Regno Italiano, ed in special modo nelle province napoletane.

Quando nel 1806, e specialmente il 2 agosto, fu la promulgata la legge abolitiva dei feudi, non si tenne per nulla conto dei diritti voluti di coloro che avessero potuto essere un giorno successori al feudo, ma si ebbe unicamente riguardo ai possessori, talchè i domini estesi quanto si voglia dei feudi furono dichiarati proprietà libere ed allodiali nelle mani del possessore.

Si abbracciò, egli è vero, un sistema alquanto diverso colla legge che seguì nell'anno 1807 dell'abolizione dei fedecommissi, imperocchè in quella legge e specialmente all'articolo 2 veniva espresso: « I chiamati immediati che si troveranno tali così all'epoca della pubblicazione di questa legge come nel tempo della morte degli attuali gravati, conserveranno i loro diritti alla trasmissione dei beni soggetti alla anzidetta sostituzione, nella totalità se sono discendenti, nella metà se sono collaterali, purchè nell'epoca della promulgazione della legge siano coniugati, o vedovi con figli. »

Ma fino d'allora fu veduto dai legislatori napoletani, che c'era gran differenza fra i feudi ed i fedecommissi, imperocchè quelli partivano dalla volontà del conquistatore che aveva voluto affezionarsi i suoi consorti d'armi, e premiare coloro che avevano combattuto con lui le battaglie a danno dei popoli soggiogati, laddove i fedecommissi sono interamente cosa privata. I feudi formavano adunque una ragione politica di quei tempi; e quindi poteva bene il legislatore per l'utilità allontanare questa vieta istituzione fulminata dai filosofi, e respinta dai popoli, e non badare ad alcun compensamento; non così in private istituzioni come si domanderebbero i fedecommissi. E notate, o signori, che anche nei mag-

giorati si volle concorresse la doppia epoca, quella cioè della capacità di succedere al tempo in cui si apriva la successione, e quella al tempo in cui la legge si promulgava; condizioni essenzialissime che non ravvisansi punto nella legge come fu votata dal Senato.

Ma checchè sia, colla legge come è stata adottata dall'altro ramo del Parlamento, poteva lo stesso, seguendo in parte l'iniziativa di cui aveva dato il Senato l'esempio, ispirarsi ancora ad una considerazione che riflettesse la diversa posizione dei discendenti e dei collaterali.

Ammettendo di fatti i discendenti a succedere in una quota parte dei beni feudali tenne ragione di una sola eventualità in che s'imbattevano, quella cioè che non immutato l'ordine naturale si trovassero superstiti ai loro ascendenti; mentre allontanando i collaterali non potè non calcolare che per essi vi era una doppia eventualità a correre, vale a dire, che non solo essi si trovassero esistenti e capaci di succedere al tempo in cui la successione si apriva, ma ancora che in quell'intervallo fra la pubblicazione della legge e l'apertura della successione del feudatario non fossero a caso nati dei figliuoli. E però ad evitare un'assurdità incomportabile che per questo lato sarebbe derivata dalla legge come fu concepita dal Senato potè la Camera elettiva preferire i discendenti ai collaterali.

Ed invero sembrami che noi cadremmo in codesto assurdo gravissimo quando non avendo ragione delle due epoche, pubblicazione di legge, apertura di successione, venissimo così a canonizzare che un figlio il quale fra questo tempo fosse nato al feudatario avesse a vedersi escluso da un lontano collaterale. Ora questo assurdo dovendo essere allontanato, io tengo fermo che la Camera dei Deputati, ispirandosi forse a queste osservazioni, abbia potuto preferire i discendenti ai collaterali. Per me sono d'avviso di doverla far breve: noi dobbiamo raggiungere, come diceva da bel principio, lo scopo salutare che le leggi attuali debbano mirare alla pronta unificazione, onde non potrebb'essere errore più manifesto che di far rimanere esistenti i feudi ancora che sia per un minuto secondo nelle nobilissime province lombarde.

Se è così, anche quando si potesse far l'elogio dell'opinione dal Senato altra volta espressa, far l'elogio di quella espressa dalla Camera dei Deputati in modo che si avesse a dire dell'una o dell'altra *utrumque rectum*, ora a noi appartiene di correre una linea retta anzi che andar descrivendo curve. E quindi sotto questo aspetto io non avrei la menoma difficoltà di votare per l'adozione pura e semplice della legge come è stata votata dalla Camera dei Deputati.

Che se per avventura io non incontrassi l'approvazione di questo consesso, allora poi mi prenderei la libertà di dimostrare di parermi la cosa più ragionevole che non ci dovesse essere nè la preferenza accordata dalla Camera dei Deputati ai discendenti, nè la doppia preferenza accordata dal Senato ai discendenti ed ai

collaterali. Ma seguendo il vostro ammaestramento, signor Presidente, mi riserverò cosiffatte osservazioni quando verremo alla discussione speciale dell'articolo.

Per ora, ripeto, che parmi di dover allontanare, il più presto il meglio, questo fantasma che rimane dell'ingente mostro feudale; e così le belle contrade d'Italia, dove il sole è così limpido, dove l'aria è così profumata dalle nostre rose, dai nostri vigneti, dai nostri agrumeti non sia infestata nemmeno per poco da questi residui di nebbia aquilonari.

Senatore **Marzucchi**. La relazione dell'ufficio centrale dice che la disposizione accolta dalla Camera dei Deputati è la meno logica che si potesse abbracciare. Io non sono di questo avviso. Quale sarebbe stata la disposizione veramente logica che avrebbe dovuto seguirsi? Secondo l'ufficio centrale, o i feudi dovevano sciogliersi e dichiararsi liberi nelle mani del possessore attuale, ovvero dovevano riconoscersi i diritti di tutti quanti i chiamati senza distinzione alcuna.

La Camera dei Deputati mentre ha assegnato al possessore nelle mani del quale si scioglie il vincolo feudale due terze parti dell'emolumento feudale, ne ha assegnato la terza parte al primo chiamato solamente nel caso che sia un discendente dell'attuale possessore. In che è illogica questa disposizione? forse è illogica perchè è una conseguenza che contraddice ad un principio antecedentemente ammesso? Ma no; perchè la Camera dei Deputati non ha detto che il principio da seguirsi sia che i beni feudali debbano dichiararsi liberi nelle mani dell'attuale possessore. La Camera dei Deputati non ha neppur detto che tutti i chiamati abbiano un diritto a partecipare agli emolumenti feudali.

Quali sono i diritti dei chiamati al feudo? Vero e proprio diritto non esiste.

Anche l'ufficio centrale lo chiama diritto incompleto, diritto eventuale.

Il Senato quando votò la prima volta su questa legge d'accordo col l'onorevole signor Ministro ritenne che quanti ai chiamati d'altro non potesse parlarsi che di un'aspettativa, di una speranza, non di un vero e proprio diritto. E di tali, o signori, anche secondo i principii del diritto feudale, il bene soggetto al feudo poteva diventare allodiale, pienamente libero o disponibile nelle mani del possessore senza considerazione ai diritti d' i chiamati. Il consenso o espresso o tacito dell'inf feudante, del signore, e dell'inf feudato poteva sciogliere il feudo. Col consenso espresso, coll'espressa dichiarazione potevano diventari liberi i beni; col consenso tacito quando il possessore del feudo in buona fede ritenendo di possedere il pieno e libero dominio del feudo negasse l'atto di obbedienza al Signore. E se in questa buona fede, dopo l'impugnativa fossero decorsi 30 anni, si prescriveva e diventava libero, allodiale e disponibile il feudo nelle mani del possessore. Ora se il Senato riconobbe che nei terzi chiamati non esiste un vero e proprio diritto, ma è solamente

per equità che volle dare qualche valore alla speranza ed alla aspettativa di questi chiamati, come può dirsi che esista mancanza di logica nel ritenere che questa equità deve piuttosto spiegarsi di fronte a certe persone particolarmente privilegiabili, piuttostochè di fronte ad altre? La mancanza di logica adunque non esiste nella legge come è stata adottata dalla Camera dei Deputati. È per queste ragioni e per quelle che sono state largamente svolte dagli altri Senatori, che io darò il mio voto alla legge che ci viene proposta, o quale è stata votata dalla Camera dei Deputati; e ciò per tre ragioni: 1. Perchè riconosco una maggiore equità nel favorire piuttosto i discendenti che i collaterali; 2. Perchè in tal modo la successione può dirsi che si avvicina a quella ordinaria e legale; si rientra quasi nel diritto comune. La terza ragione poi ella è quella delle liti che con questo sistema possono essere facilmente evitate, nel caso che i beni fossero passati nelle mani di terzi possessori; poichè nel caso che il discendente volesse contro i terzi possessori rivendicare i beni feudali venduti dall'attuale possessore, sarà facilmente respinto colla eccezione della evizione, alla quale il discendente stesso sarebbe tenuto nella qualità di erede.

Queste tre ragioni nella mia coscienza, sono prevalenti per farmi dare il voto a favore del progetto quale ora vien presentato dal Ministero.

Presidente. Metto ai voti la chiusura della discussione generale; chi crede che la discussione generale si debba chiudere voglia alzarsi.

(La discussione generale è chiusa).

Leggerò l'articolo 1 del progetto di legge quale sta nel progetto adottato dalla Camera elettiva ed acconsentito anche dall'ufficio centrale (V. più sopra).

Se nessuno domanda la parola metto ai voti questo articolo.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Leggerò l'articolo 2 (V. sopra).

Senatore **Chiesi**. Domando la parola.

Presidente. Prima di accordarle la parola debbo leggere l'emendamento proposto a quest'articolo dall'ufficio centrale.

« Art. 2. La piena proprietà dei due terzi dei beni soggetti a vincolo feudale si consoliderà negli attuali investiti dei feudi od aventi diritti all'investitura, e la proprietà dell'altro terzo sarà riservata al primo o ai primi chiamati, nati o concepiti al tempo della pubblicazione della presente legge.

« L'usufrutto però della totalità di essi beni continuerà ad appartenere agli attuali investiti od aventi diritto all'investitura durante la loro vita. »

Concedo ora la parola al Senatore **Chiesi**.

Senatore **Chiesi**. Tutti gli onorevoli preopinanti sono d'accordo sulla necessità di una legge abolitiva dei vincoli feudali. Una tal legge è di supremo interesse per

la prosperità dell'agricoltura e del commercio, e per la floridezza del credito.

Un altro punto sul quale sono tutti d'accordo si è che nello svincolo dei beni feudali, questi beni debbano appunto rimaner liberi ed allodiali in mano degli attuali investiti.

Il punto di dissenso nasce su questo, se debba cioè una quota assegnarsi ai primi chiamati, e qui stanno a fronte due opposte sentenze. Gli uni non vorrebbero dare nulla ai primi chiamati; gli altri vorrebbero assegnare ai primi chiamati una determinata quota dei beni svincolati.

Ma importa notare, o Signori, che anche i difensori di quest'ultima opinione, quelli cioè che sostengono che debba assegnarsi una quota ai primi chiamati, sono concordi nel ritenere che dessi non hanno un diritto assoluto a questi beni, ma una semplice aspettativa, come opportunamente e saviamente notava testè l'onorevole Senatore Marzucchi.

Importa, o Signori, il notare questo, perchè una volta stabilito che i primi chiamati non hanno un assoluto diritto sui beni da svincolarsi, ma una semplice aspettativa, il legislatore può senza ledere la giustizia assegnare tutti i beni agli attuali possessori. I sostenitori di quest'ultima opinione, che cioè debba assegnarsi una quota ai primi chiamati, si dividono in due parti. Altri vorrebbero assegnare loro la metà dei beni svincolati, e a dir vero, questo sistema sarebbe più logico e razionale, in quanto che i feudi spogli dei diritti politici sono oramai ridotti alla condizione di semplici fedecommissi; e a questo sistema si attecne appunto il dittatore dell'Emilia quando vi abolì con una sua legge i feudi e fedecommissi.

Altri al contrario vorrebbero che fosse loro assegnata non la metà, ma il terzo dei beni, e questo fu il sistema proposto dal Ministro Cassinis col progetto di legge presentato a questo Consesso.

Nel proporre questo sistema, o Signori, da quale pensiero fu animato il Ministro? Egli lo dichiarò apertamente: stanno a fronte, egli disse, due opposte sentenze: gli uni non vorrebbero dar nulla ai chiamati, gli altri vorrebbero assegnare ai primi chiamati la metà, appunto perchè nei fedecommissi fu per legge sancita dal Parlamento subalpino assegnata ai primi chiamati la metà. Ora, egli diceva, io vi propongo fra questi due opposti sistemi, fra queste due opposte sentenze, un partito di transazione. Dato il terzo ai primi chiamati.

A questo sistema, o Signori, si attecne appunto il Senato il quale sanzionò il progetto di transazione proposto dal Ministero. Nella Camera elettiva fu assai viva la lotta tra i sostenitori dell'una e dell'altra opinione. Voi avete letto, o Signori, le dotte ed eloquenti orazioni che in quell'occasione furono pronunciate da valentissimi oratori.

Qual fu il risultato di questa lotta? Anche nella Camera elettiva prevalse il sistema di una transazione,

sebbene sia questa più magra di quella che proponeva il Ministero qui in Senato in favore dei primi chiamati; ma ad ogni modo anche la Camera elettiva rese omaggio al principio sanzionato dal Senato adottando un temperamento conciliativo e di transazione fra le due opposte sentenze.

Ora quando io penso, che importa assolutamente, che i vincoli feudali si sciolgano, e si sciolgano immediatamente, quando considero che il Senato, sebbene conservatore geloso e custode dei grandi principii dell'ordine sociale, adottando il temperamento della Camera elettiva non disconosce il principio da lui sanzionato, perchè anche la Camera elettiva rese omaggio a questo medesimo principio, io sono disposto a votare per l'articolo sanzionato dalla Camera elettiva, ed accettato dal Ministero, anzichè l'articolo modificato dall'Ufficio Centrale.

Senatore **Vigliani, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani, Relatore.** Mi corre debito di dare risposta agli onorevoli propinanti che trattarono, alcuni in prevenzione, nella discussione generale, altri più opportunamente sopra l'articolo di cui ora ragioniamo, la questione gravissima che riguarda il trattamento dei primi chiamati.

Ho seguito con attenzione il discorso dell'ultimo oratore, l'onorevole mio amico Chiesi, e debbo dichiarare, che fui da principio molto esitante sulle conclusioni alle quali egli fosse per arrivare.

Rammentando com'egli reggesse saviamente l'amministrazione della giustizia nell'Emilia allorchè il Dittatore emanò il decreto da lui rammentato, per verità io pensava che egli avrebbe adottate conclusioni uniformi a quel provvedimento a piè del quale sta il suo nome.

Ritraggo ora dalle ultime sue parole che io mi era male apposto. Egli entrando in una via di transazione sopra altra transazione è venuto a proporre che sia adottata la proposta della Camera elettiva invece della deliberazione già presa dal Senato, a cui attribui anche il carattere di transazione.

M'arrestero un momento sopra questa proposta.

Egli è vero, che il sistema seguito dal Senato, anche secondo il mio modo di vedere, non teneva dei diritti dei primi chiamati tutto quel conto che a me ed ad altri miei amici era sembrato se ne dovesse tenere; ma è cosa costante, che teneva conto dei diritti di tutti i primi chiamati senza distinzione.

Questo, a mio avviso, è il pregio principale che aveva la deliberazione del Senato: essa era conseguente a' suoi principii. Riconosceva il Senato che nei primi chiamati esiste un diritto, si dica eventuale, si dica condizionale, si dica di aspettativa, come piace meglio, esso è sempre una specie di diritto che sebbene non sia assoluto, pur riceve da tutti i giuristi tale appellazione.

Ammettendo questo diritto, ne calcolava il valore, ed assegnava ai primi chiamati una quota dell'asse feudale,

che riteneva corrispondente all'importanza di quel diritto, al valore di quell'aspettazione.

In ciò io credo, che era veramente il seguito logico dell'idea. Invece che cosa si fa colla transazione che è stata votata nell'altro ramo del Parlamento?

Si ammette nei primi chiamati una specie di diritto, in quanto che si assegna ad alcuni di questi primi chiamati, a quelli che sono discendenti dell'attuale investito, una porzione dell'emolumento feudale; poi troncando a mezzo l'applicazione del principio ricognitivo del diritto, si nega ogni sorta di compenso agli altri chiamati. E per quale ragione? perchè si dice che essi non sono così prossimi all'investito. Ma, o Signori, il diritto dei chiamati non dipende punto dalla maggiore o minore loro prossimità all'attuale investito: se si dovesse fare un raffronto, lo si dovrebbe piuttosto istituire col primo autore, col primo investito del feudo, ma non credo che neppur là si debba cercare la ragione decisiva della questione. Il diritto dei chiamati dipende dalla istituzione feudale, ed esso è uguale o sia il chiamato un discendente, o sia un collaterale rispetto all'attuale investito, quando egli si trovi compreso nell'ordine di vocazione scritto nelle tavole della fondazione od istituzione del feudo.

Questo diritto, ripeto, non verrà punto scemato pel grado di parentela, pel grado più o meno prossimo di consanguineità che lo unisce all'investito. Quindi il voler tener conto di questo diritto per alcuni soltanto dei chiamati e trascurarlo affatto per gli altri, egli è ciò che all'Ufficio Centrale è sembrato non conforme ai principii di logica; poichè tutto ciò che discorda da un principio premesso come base di ragionamento, egli è naturalmente contrario ai principii di logica.

In poche parole evochi espresso il concetto dell'Ufficio Centrale nel giudizio che porta su quel sistema che ora vi è sottoposto.

Questo sistema ha trovato un difensore nell'onorevole Senatore Marzucchi, il quale dice, che egli non lo trova illogico in quantochè non riconosce che vi sia un vero diritto nei primi chiamati.

Se realmente non si ammettesse questo diritto, allora, a senso dell'Ufficio Centrale, sarebbe stato consono alla logica il non tener conto di nessun chiamato. Quindi se nell'ordine delle idee dell'onorevole Marzucchi si vuole ritenere che i primi chiamati non abbiano veramente un diritto che sia degno di riguardo e di compenso, allora per coerenza ai principii logici, ai principii legali, converrebbe non tener conto dei primi chiamati di qualunque qualità, di qualunque grado; e questo sarebbe un ragionare conforme al principio dal quale si parte. Ma invece l'Ufficio Centrale ha ritenuto, che i primi chiamati hanno realmente un diritto eventuale e condizionale, fondato nel contratto feudale; che questo diritto viene distrutto dalla legge la quale toglie di mezzo il feudo; questa legge toglie la possibilità di verificazione dell'evento o della condizione da cui il diritto dei primi chiamati dipende.

Ora, in diritto, è ammessa la regola che quello il quale col fatto suo rende impossibile la verificazione di un evento o di una condizione, donde dipende una sua obbligazione, è tenuto a considerare la condizione e l'evento come avverati, ed a compiere l'obbligazione. Ora lo Stato sopprimendo il feudo, che cosa fa? Si pone precisamente nella condizione di quel contraente, il quale col suo fatto rende impossibile la verificazione della condizione di cui dipende un'obbligazione da lui contratta.

L'obbligazione contratta dal sovrano inf feudante, ossia dallo Stato era di mantenere il feudo nella linea dei chiamati: soppresso il feudo, si tronca la linea dei chiamati, poichè cessa col feudo il feudatario, e più non si possono concepire chiamati al feudo che più non esiste.

Lo Stato adunque impedisce che la vocazione dei primi chiamati si possa verificare, e poichè col suo fatto impedisce l'adempimento di una sua obbligazione è conforme a ragione, ed è logico che compensi in qualche modo i primi chiamati. Circa il modo di compensarli, evvi certamente luogo a varietà di opinioni, all'applicazione più o meno larga di principii di equità. In questa parte è vero ciò che fu detto che non bavi un criterio certo e assoluto, in quanto che si può concepire che si possa dare più o meno ai chiamati; ma ciò che a noi sembra doversi ritenere come costantemente certo, egli è che un qualche compenso vuolsi sempre concedere ai primi chiamati, se non si vuole incorrere nella taccia d'una legge spogliatrice e arbitraria, senza che in questa parte possa essere giustificata da quel principio di ben pubblico che l'ispira e la informa. Ma ci si viene ad opporre che così si ritarda l'effetto della legge abolitrice dei feudi; che si va contro il suo scopo principale.

Questa obbiezione, se ben si esamina, non ha fondamento alcuno, poichè l'attribuire ai primi chiamati un qualche diritto sulla nuda proprietà dei beni feudali, non impedisce punto che il feudo sia immediatamente sciolto e soppresso, e si possa liberamente disporre dei beni avvincolati. Si costituisce una ragione d'usufrutto, la quale è alienabile come la nuda proprietà, ed è ammessa dal diritto comune e viene sovente ordinata dalla volontà dei cittadini nelle loro ultime disposizioni.

Ciò adunque che si fa quasi ogni giorno in un testamento, perchè non lo potrà fare, stando nella cerchia dei principii comuni, e senza violare la libertà dei beni stabili, il legislatore mentre abolisce il feudo e nel fare quest'atto apre appunto una successione a beni feudali, successione che il legislatore deve regolare secondo i principii di equità e di giustizia?

Come veniva osservato nella relazione dell'Ufficio centrale, il legislatore in questa materia deve tener conto dei diritti di tutti coloro i quali soffrono qualche danno dall'abolizione, dalla soppressione dei feudi. Ora chi soffre per questa abolizione? Soffrirebbe l'investito,

soffrirebbero i chiamati, potrebbe anche soffrirne lo Stato. Di tutti questi diritti, il primo progetto che è stato approvato dal Senato, teneva il debito conto. Lo Stato si è tolto di mezzo per le dichiarazioni che sono state fatte dal Ministero o adottate dalla Camera di abbandonare il diritto di reversibilità che appartiene al demanio.

La cosa viene ridotta all'attuale investito, e l'usufrutto non viene toccato, ed ai chiamati ai quali vuolsi pure avere riguardo in quanto che non si può negare che la loro vocazione rimane distrutta.

Tener conto di tutti i chiamati non sarebbe cosa possibile; si entrerebbe in un sistema che, comunque teoricamente possa rispondere alla perfetta equità, nella pratica incontrerebbe tali ostacoli che lo renderebbero d'impossibile esecuzione. Per questo motivo, tutti i legislatori i quali tennero conto dei chiamati, dovettero restringere le loro disposizioni ai primi chiamati, come quelli di cui non si può negare che il diritto è più immediato, più prossimo, e per conseguenza è più degno dei riguardi del legislatore.

Facciamo qui notare una cosa la quale dipende direttamente dalla natura del feudo, e che sparge, secondo noi, molta luce sopra questa materia. Quale sarebbe l'effetto immediato della soppressione dei feudi nel silenzio del legislatore? Come il dominio non può rimanere in sospeso, ne avverrebbe che il dominio utile dell'attuale investito, appena cessato l'usufrutto in cui sarebbe convertito, ritornerebbe allo Stato consolidandosi col dominio diretto. Dunque lo Stato sarebbe quello che in fin del conto gioirebbe della soppressione del feudo. Ma se lo Stato si valesse di questo mezzo per appropriarsi i beni feudali, ognuno sente che commetterebbe in qualche modo un atto di spoglio leonino. Ora dunque, se non istà bene che lo Stato si approprii col fatto suo i beni feudali, a chi li dovrà esso assegnare? La giustizia risponde immediatamente che deve un riguardo all'attuale investito come quello che si presenta in prima linea. Ma l'attuale investito, quando abbia intiero il suo usufrutto, ha ottenuto tutto ciò che può domandare secondo la legge del feudo. Quello che gli si dà di più, è un dono della legge, dono che è giustificato dalla sua qualità di chiamato e possessore del feudo. Ma il primo chiamato soffre per esso, come diceva, un pregiudizio: dunque lo Stato il quale gli cagiona tale pregiudizio, è dai principii di giustizia naturale obbligato a dargli un qualche compenso.

Ed è appunto quel terzo di nuda proprietà, che si propone di attribuire ai primi chiamati, il quale costituisce quel compenso di equità che viene attribuito a chi, in forza della legge abolitrice dei feudi, resterebbe spogliato di una vocazione che gli appartiene incontestabilmente nel momento in cui spira il feudo.

Io non negherò che questo sistema, come ogni altro, può incontrare nella pratica applicazione un qualche inconveniente; ma nelle leggi di questa natura non è possibile, o signori, l'immaginare un sistema, che ne

vada interamente esente. Ciò che mi pare di poter affermare, egli è che questo sistema è quello che presenta minori inconvenienti, che soddisfa al maggior numero dei casi, che allontana meglio di ogni altro dalla legge il carattere odioso di legge arbitraria e spogliatrice, ed è in questo senso che, anche volendola considerare come una transazione, parmi che esso meriti di essere raccomandato alla saviezza del Senato.

Io non mi dilungherò maggiormente in altri ragionamenti, perchè non farei che ripetere molte cose le quali sono già state dette e ridette in questo recinto; a me basterà l'invocare l'autorità medesima del Corpo a cui ho l'onore di parlare, il quale in grande maggioranza accolse già questo sistema, e secondo me, pare, non lo potrebbe ora, senza una manifesta contraddizione, respingere.

Ma mi si dirà: il Senato può, meglio illuminato per nuove ragioni, rinvenire sopra i suoi passi, e adottare un altro sistema che ravvisi migliore; lo ammetto, ma, esaminate bene le ragioni che sono state messe in campo per allontanarci dal sistema che abbiamo approvato, l'ufficio centrale, per le considerazioni che vi sono state esposte, ebbe a persuadersi che voi farete opera più savia mantenendo il primo sistema, che non adottando quello che ora vi è sottoposto.

Presidente. La parola è al Senatore Farina.

Senatore Farina. Non era mia intenzione di entrare nella discussione dei punti legali che riguardano quest'argomento, ma di attenermi semplicemente ad alcune considerazioni economiche, che a mio credere devono persuadere il Senato ad adottare la via più speditiva per giungere all'abolizione di questa deplorabile istituzione dei feudi; tuttavia alcune osservazioni messe in campo dall'onorevole relatore dell'ufficio centrale mi forzano quasi mio malgrado ad entrare nel campo della legalità.

Parmi che in questa questione due siano i principii che stanno a fronte; l'uno, quello della libertà degli stabili, che vuolsi per ragioni economiche e politiche introdotta, l'altro il principio del vincolo stabilito mediante l'istituzione feudale.

Quale è fra questi due principii il sistema che propugnò l'Ufficio Centrale? È un principio che esso dice contenere un sistema di transazione fra questi due principii che stanno in lotta fra loro. Ma è egli vero che sia un principio di transazione? Mi sia lecito di dubitare, e di dubitarne grandemente. Ai miei occhi è un principio arbitrario che non deriva nè dall'uno, nè dall'altro principio; ed invero se l'ufficio, tenendo ferma la fondamentale distinzione di cui fece cenno or ora il Senatore De-Monte, avesse considerato non solo il momento attuale, ma quello ancora in cui si verificherà la chiamata del successore al feudo, io intenderei che l'Ufficio avesse voluto stabilire un sistema di transazione; ma esso non ha detto ciò, ma invece ha stabilito un sistema nuovo ed arbitrario che non entra nei principii

della vocazione feudale, nè molto meno in quelli della libertà dei feudi.

In fatti supponiamo due fratelli nella famiglia dei quali esista un feudo, e siano in tenera età. Il primo di essi avrà il feudo: venendo in età adulta egli prende moglie, ha un figlio; chi avrebbe il fedecommesso nell'ordine della vocazione feudale? il figlio del primogenito? Chi ha invece il terzo nel sistema dell'Ufficio Centrale?

L'ha il fratello. Dunque l'Ufficio Centrale viene a stabilire un sistema che non è nè nei principii della vocazione feudale, nè nel principio della libertà del fondo, viene a stabilire un sistema ingiusto a mio credere che non è conforme nè ad un principio nè all'altro.

Ecco il vizio sommo a mio avviso del progetto dell'Ufficio Centrale.

Ma di ciò basti.

Io entrero ora in un ordine affatto diverso di considerazioni. Non vi è alcuno il quale non senta la convenienza e la necessità di abolire al più presto questo resto di un tempo, che sicuramente non può meritare gli encomii della civiltà attuale, questo resto di un sistema d'ineguaglianza e di barbarie.

Ma se noi rimandiamo la legge all'altro ramo del Parlamento (mi sia lecito di entrare in considerazioni di opportunità e di convenienza), possiamo noi sperare che verrà essa sancita prima che si proroghi la sessione attuale? Confesso che non lo credo. Almeno la prima parte della sessione attuale è talmente avanzata, le leggi che restano a votarsi, specialmente di finanza, sono talmente urgenti, che io non dubito che la legge attuale riproposta all'altro ramo del Parlamento, verrà probabilmente rimandata per lo meno all'epoca in cui si riaprirà la sessione attuale. Riaprendosi questa sessione vi saranno altre leggi urgentissime e fra le altre, si farà sentire somma la necessità di votare i bilanci perchè sicuramente non si vorrà perdurare nel sistema anomalo in cui siamo attualmente di non aver il bilancio votato, e di andare avanti provvisoriamente con delle leggi di autorizzazioni parziali al Ministero. Ciò posto la legge attuale sarà probabilmente rimandata alla sessione ventura: e felici noi se nella sessione ventura vedremo mettersi d'accordo i due rami del Parlamento; perchè se come noi siamo persuasi che la nostra votazione prima è ottima, anche l'altro ramo del Parlamento si persuadesse che la sua votazione antecedente era tale, e persistessimo tutti e due a voler tener fermo in queste idee divergenti, evidentemente non si potrebbe fare legge veruna, e si avrebbe intanto la perduranza e l'infelice influenza del sistema feudale in Lombardia.

Ora qualo è l'effetto di questo sistema?

È quello di paralizzare tutte le contrattazioni sopra una quantità di beni stabili. E qui noti bene il Senato che non solo si paralizzano le contrattazioni relativamente ai beni che sono realmente affetti da questi vincoli, ma si induce un'incertezza anche nelle contrattazioni generali relative ad altri beni, perchè c'è sempre la paura di questi vincoli nascosti, di questi vincoli in-

certi che possano eventualmente gravare tutti i beni stabili. Di maniera che ne viene uno stato d'incertezza, di dubbio, di sosta nelle contrattazioni lo più necessarie relativamente alla proprietà territoriale.

A fronte di quest'inconveniente, e mettendo per ora da parte il considerare se veramente il *summum jus* stia piuttosto da un lato che dall'altro, e se non stia piuttosto in vantaggio della votazione fatta dalla Camera dei Deputati, che non dell'attuale progetto dell'ufficio centrale, io credo che ogni ragion di convenienza ci debba persuadere ad accettare il progetto quale ci venne dalla Camera dei Deputati rimandato, ed è in questo senso che ora io mi propongo di dare il mio voto.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. L'onorevole relatore ha fatto le meraviglie che io che firmai la legge del dittatore Farini, la quale, parificando i feudi ai fedecommessi, assegnava ai primi chiamati la metà, venga ora ad approvare l'articolo di legge qual è proposto in un modo diverso dal sistema di quella legge.

Io ho già dichiarato, allorchè presi la parola, che il sistema di assegnare la metà ai primi chiamati era forse il più logico ed il più razionale; ma, o signori, il Senato ha forse adottato questo sistema? No certamente; il Senato si attenne ad un sistema diverso, ad un sistema di transazione, il quale fu proposto dall'onorevole ministro Cassinis. Ora siamo sempre nella via di una transazione, ed è per questo motivo che, senza contraddirmi, io credo poter dare il mio voto all'articolo quale è stato adottato dalla Camera dei Deputati.

Presidente. La parola è ora al Senatore Galvagno.

Senatore Galvagno. Io dirò brevissime parole a confutazione delle cose dette dal Senatore Farina, il quale duolmi di non vedere al suo posto, giacchè io vorrei unicamente richiamarlo al discorso, con cui, in occasione della prima discussione di questa legge, voleva persuadere il Senato ad accordare ai primi chiamati non il solo terzo, ma la metà.

Ora, se allora egli voleva accordare la metà ai primi chiamati, senza distinguere gli uni dagli altri, perchè vuol egli adattarsi adesso non solamente a che il primo chiamato abbia il solo terzo, a vece della metà che prima gli voleva dare, ma ancora che tutti gli altri chiamati sieno esclusi da questo terzo?

Io non credo poi che ci debba arrestare la considerazione della difficoltà (dico difficoltà, perchè impossibilità non vi è), che questa legge possa ancora essere votata dalla Camera dei Deputati, qu'ora il Senato persistesse nel sistema da lui dapprima adottato.

Signori, la necessità che noi unanimi riconosciamo di togliere di mezzo questa reliquia della feudalità sarà eziandio riconosciuta dalla Camera dei Deputati. Ora riconosciuta questa necessità, essa si farà una premura di rivedere la legge, ed io voglio sperare che essa adotterebbe il sistema del Senato, giacchè di qual emendamento si tratta?

Si tratta di un emendamento che passò a pochissimi voti, che fu, per così dire, improvvisato, e dico improvvisato, perchè esso contiene in sé un sistema al tutto nuovo, o come lo chiamava il relatore dell'Ufficio Centrale, il Senatore Vigliani, la transazione della transazione.

Se vogliamo ragionare logicamente, e persuaderci da qual lato stia la logica, vediamo quali siano le questioni che può presentare una legge simile a questa.

I feudi devono essere aboliti. E chi ne dubita? Lo devono essere. Ciò risolto, si devono rispettare le speranze, i diritti eventuali, convenzionali?

Si deve avere qualche riguardo ai chiamati? E qui sorge un doppio sistema; od avere nessun riguardo od averne. Ora se la cosa si risolve in senso affermativo, in favore di chi si devono questi riguardi avere? In favore dei più prossimi, perchè per i remoti è inutile fare una legge di risoluzione di feudi.

Ma qui, o Signori, se vi fosse stata assolutamente proposta la questione: dobbiamo distinguere tra chiamati e chiamati. Ma perchè questa distinzione? o nessuno o tutti i chiamati. Questa distinzione è soltanto arbitraria, quindi se con un emendamento il quale non fu abbastanza maturato, perchè presentato nella stessa seduta in cui fu ammesso, si è adottato un temperamento tale, per cui vien fatta una distinzione tra chiamati e chiamati, è implicitamente risolta la questione.

Io dico dunque che il Senato deve persistere nella risoluzione presa, che cioè debbasi aver riguardo ai chiamati.

Tanto il Senato che la Camera Elettiva sono d'accordo in ciò, che un riguardo dove averci; ma nessuno mai fin qui aveva proposta la questione se dovesse distinguersi fra chiamati e chiamati: tale distinzione è assolutamente arbitraria.

Quindi io persisto a credere che un tal sistema sarebbe illogico, quando non si usasse lo stesso riguardo ai chiamati solo perchè sono discendenti.

Senatore De Monte. Signori Senatori, io esprimevo testè la speranza che il Senato nella sua sapienza volesse percorrere la linea retta, e dare la pace alle provincie lombarde, dare la piena libertà alle contrattazioni, come si esprimeva l'egregio Senatore Farina, e aggiungerò come ora dicevano i due onorevoli colleghi che mi siedono a lato, dare eziandio la libertà ai padri di famiglia di disporre con sicurezza della loro proprietà, sì che sappiano a che tenersi e fino a che punto possano giungere le loro giuste predilezioni.

Dunque mi auguro che il Senato vada per questa via, ed allora sarà troncata la testa a questa Medusa novella; noi adatteremo la legge come è stata votata dalla Camera Elettiva, ridonando la pace e la tranquillità alle provincie lombarde, rimetteremo i beni nella libera circolazione dando piena libertà alle contrattazioni e alle disposizioni dei padri di famiglia.

Ma giova pure, affinchè si ottenga questo risulamento, notare che non parmi siasi molto esattamente espresso

che bisogna tener ragione dei diritti degl'immediati chiamati; e certamente ove di diritti si trattasse, sarebbe stata incongrua la determinazione della Camera dei Deputati, imperocchè non vi è legge che possa violare i diritti acquistati. Ma distinguiamo (giacchè dobbiamo parlare ancora da giureconsulti), distinguiamo i diritti quesiti dai così detti diritti di aspettativa, i quali non sono che speranze: e secondo gl'insegnamenti di tutti i pubblicisti, di tutti i giureconsulti, la legge nuova come non avrebbe effetto se non despoticamente per imperare sopra diritti perfetti, così ha per converso non tutta l'efficacia per i diritti non acquistati, come per esempio quelli pendenti per una condizione non ancora verificata.

Tutti i pubblicisti convengono in questo gran principio che anche i diritti dipendenti da condizioni, risentano tutta la possibile influenza della legge novella.

Ora che diremo, Signori, di semplici speranze che possono andar via per una di quelle combinazioni che non già si atengono ai casi straordinarii, sì bene ai più ordinarii che avvengono nel corso delle umane vicende, come sarebbe, quando mutato l'ordine di successione, l'ascendente succede al discendente?

Nò, come si dice nell'ingegnosissimo rapporto dell'ufficio centrale, questo sarebbe un caso straordinario del quale le leggi non debbono tener proposito: no, è tanto ordinario nel novero delle umane vicende che in tutti i Codici della terra sta precisamente un titolo il quale parla delle successioni degli ascendenti ai discendenti: Dunque questo è il caso nostro, ove si tratta di mere speranze, di meri diritti sospesi da condizione; e se egli è vero l'assioma che le leggi nuove hanno tutto lo impero sopra i diritti sospesi da condizione, a maggior ragione debbono averlo sopra la semplice speranza.

Ma ho sentito dire, che sia della saviezza del legislatore di dar compenso a coloro i quali perdono in questa eventualità. Signori, io credo che i legislatori quando parlano di cose generali le quali vanno a sistemi generalissimi, sì che sono provocate le loro determinazioni da idee e concetti di pubblica utilità, non dico per obbligazione positiva, ma nè tampoco per principio morale, potrebbero ritenersi obbligati a dare dei compensi. Difatti se viene il legislatore, e come le regole forse di ben intesa morale esigrebbero, a proibire che si desse luogo ad usure enormi e tanto meno alle enormissime, sarebbe ridevole che pretendessero dei compensamenti coloro in favore dei quali le usure fossero state stipulate.

E quando, o Signori, si sono presso i diversi popoli civili abolite le leggi feudali, quando la feudalità con tutte le sue appendici è stata soppressa, quando si è proscritto l'esercizio dei diritti proibitivi dei quali i feudatari usavano con indegno monopolio a danno dei loro poveri vassalli, hanno avuto i signori diritto a ripetizione d'indennità?

Non mai, poichè in grazia della pubblica utilità il legislatore aboliva quei diritti invischiati alla più parte delle

popolazioni; e sarebbe stato egli assai debole se mentre aboliva in grazia del pubblico bene questi diritti oppressivi, si fosse prestato a dare indennità, e se questa fosse dovuta, pur la sarebbe stata razionalmente e logicamente per i più osceni diritti che la feudalità nei tempi barbari rappresentava, e che sarebbero rimasti proscritti; insomma è di principio che se si tratta di condizioni non verificate, se si tratta di speranze, se si tratta di cose le quali per utilità generale sono sopresse dai legislatori, non vi ha alcun diritto a compensamento.

Nè, salvo il rispetto che si deve all'ingegno dell'egregio Relatore dell'ufficio, mi pareva, o Signori, che meritasse molta ponderazione il suo argomento, che cioè si verrebbe il Governo a metterlo nel caso di quel debitore che obbligato sotto una condizione, facesse egli sparire la possibilità dell'avveramento della condizione stessa.

Ma no, il caso è immensamente diverso: il Governo non è il debitore, la condizione non si può verificare in grazia della pubblica utilità, in grazia della tesi generale adottata dal legislatore.

Io convengo con coloro che hanno presa la parola innanzi di me: convengo che sarebbe molto più logico che la libertà intiera dei beni si proclamasse sulla testa degli attuali possessori dei feudi, rinnegando qualunque riserva a favore dei discendenti e dei collaterali. Ma fra le due, riserva per riserva, val meglio adottare quella in pro dei discendenti, anziché quella per remoti collaterali, soggetta, come poc'anzi accennava, all'avveramento di doppia condizione. Ebbene la Camera dei Deputati avrà usato un arbitrio, ma non un arbitrio illodevole, non illogico, non illegale.

Dunque anche per queste ragioni volentieri adotto questa riserva che per severità di principii, e se la cosa fosse integra, non adotterei: ed eziandio l'adotto per quella utilità pubblica, à cui ben accennava l'onorevole Senatore Farina, al quale concetto non so che uniformarmi.

Voci. Ai voti, ai voti!

Senatore Giulini. Domando la parola.

Senatore Alfieri. Ma siamo in numero?

Presidente. Prego i signori segretari di contare... il numero legale è di 70.

Senatore D'adda (*Dopo aver contato*). Siamo appunto settanta.

Presidente. Allora do la parola al Senatore Giulini.

Senatore Giulini. Avevo domandato la parola; però se il Senato vuole andare ai voti, non insisterò.

Presidente. Prego i signori Senatori a non allontanarsi dall'aula. Il Senatore Giulini ha la parola.

Senatore Giulini. Io non sono giureconsulto, e quindi entro con vera peritanza in un genere di questioni che mi è alquanto estraneo; però ho osservato che il diritto condizionato, questo diritto di successione al feudo veniva uguagliato da alcuni al diritto ordinario di successione, e si diceva che se il Governo può mutare le regole della successione ordinaria, e porre la legittima

invece che alla metà, al quarto od al terzo, gli è facoltativo anche di cambiare la legge di successione del feudo.

A me pare che ci sia una grande diversità, perchè il diritto del feudo, la successione feudale rimonta ad una convenzione, risale ad un patto particolare, la legge la garantisce specialmente.

Il diritto di legittima verso il padre è generico; esso dipende da ciò che vi sia un asse paterno; quando invece chi ha da succedere al feudo sa che la legge s'incarica di conservargli intatto l'ente feudale; onde se egli conta di raggiungere quella eredità, non si può dire che le sue speranze siano azzardate.

Io credo che un diritto ancorchè sia condizionato appunto lo si chiami così, perchè è un diritto, e che quindi dee meritare una contemplazione. Ma esco dalla tesi di giurisprudenza, perchè conosco che questo non è terreno nel quale io abbia particolare competenza.

Entrerò piuttosto nell'esame delle condizioni nelle quali è il paese in relazione a questi vincoli. Tutti dicono che bisogna arrivare il più prontamente possibile allo scioglimento dei feudi in Lombardia; io sono perfettamente di questo parere, ma ritengo che vi si debba giungere per stabilire un principio, per fare omaggio alla libertà anzichè per urgenza che ne abbia il paese stesso. I beni feudali in Lombardia non sono estesissimi e in parte stanno sopra cartelle. Per conseguenza non si può dire che la prosperità del paese sia molto vincolata da questo sistema di successione.

L'onorevole Senatore Farina disse che l'esistenza dei feudi mette in forse il complesso della proprietà sulle quali pende sempre il pericolo di essere riconosciute per beni feudali.

Ora io debbo fare osservare che i catastri feudali esistono; che si potrà ben contendere che alcuna delle proprietà in essi notate sia veramente feudale, ma ch'egli è assai improbabile che alcuno dei beni che in oggi sono tenuti per liberi, abbia ad essere riconosciuto come bene feudale. Onde io credo che i possessori di tali beni possono rimanere tranquilli senza entrare ad esaminare sin dove si estenda lo stretto diritto. Io vedo che la Camera dei Deputati ha reso omaggio al principio che si deve avere un riguardo ai chiamati, ma secondo la mia opinione, ha accordato questo riguardo a quelli fra essi che meno abbisognavano di protezione.

Infatti quando si tratta degli eredi diretti, essi in qualche maniera e sempre avrebbero partecipato alla successione di quei beni ancorchè svincolati. Dirò di più, che quanto alla successione tra i figli, si può benissimo rimetterci all'equità paterna che divide fra le parti, secondo occorre.

Noi vediamo tutti i giorni esercitarsi questo arbitrio nelle eredità. Il padre certo ama di pari affetto i figli e le figlie, pure egli di frequente usa preferenza agli eredi maschi, poichè sa che essi devono portare il nome della famiglia, che spesso implica dati impegni, che i figli dovendo essere capi di casa hanno perciò bisogno di

una maggior latitudine di patrimonio. Io credo che quando in una famiglia si verificherà il caso in cui il padre sappia che alcuni dei figli hanno contratto dati impegni in vista di una speciale aspettativa di successione esso nella sua equità, senza derogare alla affezione per gli altri figli, avrà un riguardo per quello che si trova in tale circostanza.

Ma è certo che non avrà mai riguardo ai collaterali i quali avrebbero avuto diritto alla successione feudale, che forse si trovavano in grande probabilità di ottenerla, e che però per l'abolizione del feudo non potrebbero in alcun modo raggiungerla.

Ho inteso il signor Farina far delle ipotesi: e anche io ne farò. Non credo che le leggi si facciano per casi particolari, ma posso dire che sono ipotesi non lontane dal vero, anzi nel vero. Credo di poter dimostrare che vi hanno dei casi nei quali gli eredi collaterali sono fondati in aspettative quasi altrettanto come i diretti. Per esempio: si tratta di un uomo attempato, diviso dalla moglie, che ha delle figlie, ed i collaterali del quale si possono considerare come sicuri di dover succedere al feudo. Se questi hanno presi degli impegni facendo conto sul feudo, non si potrà dire che si facessero illusioni, e la inesecuzione della successione feudale arrecherebbe ad essi un danno positivo.

Io credo che questi si troverebbero nel medesimo caso degli eredi diretti, poichè si possono considerare tanto vicini quanto essi. Per questi motivi io credo che si possa avere un riguardo per medesimi a differenza di quanto la Camera dei Deputati ha stabilito.

Voci. Ai voti! ai voti!

Senatore **Pinelli**. Domando la parola.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Presidente. La parola spetta in primo luogo al Senatore Pinelli.

Senatore **Pinelli**. L'allusione fatta ai diritti di successione, da non confondersi colla vocazione ai feudi, si riferisce evidentemente alle considerazioni che ho avuto l'onore di esporre; ma mi permetterà di osservare che l'onorevole mio collega non colse nè il senso delle mie proposizioni, nè la serie dei miei ragionamenti.

Io non ho discusso il confronto dei diritti di successione con i diritti provenienti dalla vocazione, non ho discusso tampoco le diverse proporzioni nelle quali si intendesse di prendere in considerazione i diritti di vocazione; mi son tenuto ad alcuni fatti sommarii, dai quali mi sembra emergere che lo stato della questione quale si pone, non è d'accordo nè colla legislazione lombarda, nè con quella che era vigente in Piemonte. Non con quella lombarda, perchè, checchè si dica, se si trattava di vincoli di fidejcommessi e primogeniture, essi erano aboliti altrettanto quanto lo potessero essere i feudi; essi erano stati aboliti per legge espressa che non considerava nessun chiamato.

Se si trattava di diritti feudali, vi era sopravvenuta una legislazione la quale era concepita in termini tali

da escludere qualunque efficacia delle vocazioni relativamente ai beni. Si racchiudeva questa disposizione nel Codice Napoleonico promulgato nel 1806, in cui si dichiarava che in materia di successione non si badava nè alla natura nè all'origine dei beni.

Per quanto poi spetta alle analogie che presenta la legislazione del Piemonte, io credo che la mia tesi sia stata abbastanza sviluppata, perchè i miei colleghi che conoscono lo stato della nostra legislazione forse non possono disconvenirne. Io del rimanente non so che esprimere dei voti.

Mi unirò dapprima coll'onorevole collega Senatore De-Monte per desiderare che al più presto possibile questa deplorabile reliquia di tempi barbari possa sparire dalla faccia d'Italia.

In secondo luogo farò un altro voto: che cioè se si vuole fare leggi che sieno rispettate in Lombardia, si procuri di rispettare i principii che abbiamo in questo Parlamento per un decennio tenuti saldi e fermi nelle leggi che abbiamo votate.

Presidente. La parola è al Senatore Farina.

Senatore **Farina**. Poche parole relativamente al fatto....

Presidente. La prego di restringersi al fatto....

Senatore **Farina**. Ho detto poche parole, e credo essermi dichiarato abbastanza.

Quando parlai dell'incertezza delle contrattazioni e dell'incaglio alle medesime nascente dalla possibilità della esistenza di ignoti vincoli feudali, io mi riportava a quanto lessi in un parere di valenti giureconsulti lombardi, nei quali il catasto dei beni feudali è bensì distinto come un documento amministrativo, ma che non induce la cessazione del vincolo nel caso che non sia stato nel catasto annotato, e ciò tanto più relativamente ad una quantità di feudi sull'esistenza e latitudine dei quali si va disputando, donde viene che non può per tale circostanza cessare quella incertezza nelle contrattazioni in genere, delle quali feci cenno basandomi sul parere sovracitato.

Quanto poi all'avere il Senatore Giulini immaginato un caso che ha creduto di contrapporre a quello da me indicato, bisogna che mi permetta, che io dica ch'egli non mi ha inteso.

Senatore **Giulini**. Ho fatto delle supposizioni.

Senatore **Farina**. Permetta, la supposizione da me fatta non era destinata ad indicare un caso di grande speranza alla successione, ma metteva in evidenza che il sistema seguito dall'ufficio centrale non risponde nè alla vocazione feudale nè alla libertà del dominio dei feudi, ma che è un sistema ibrido, e che conseguentemente non si può chiamar conforme nè ai principii di libertà, nè a quelli della successione feudale.

Presidente. Siccome l'articolo 2 proposto dall'ufficio centrale veste il carattere di un emendamento, lo metterò per il primo ai voti.

Rileggo l'art. 2 emendato dall'ufficio centrale (Vedi sopra).

TORNATA DEL 12 GIUGNO 1861.

Cbi l'approva sorga.

(Approvato)

Se il Senato crede nonostante l'ora avanzata di proseguire....

Voci. Sì, sì.

Presidente. Rileggerò l'art. 3.

« La divisione dei beni potrà essere promossa tanto dagli attuali investiti quanto dai primi chiamati contemplati nell'art. precedente.

(Il Senatore Musio esce dall'aula)

Presidente. Prego i signori Senatori di non al-

lontanarsi dall'aula ed i signori segretarii di riconoscere se siamo ancora in numero.

(I Senatori segretarii contano i presenti, e ne riferiscono al Presidente).

Presidente. Non siamo più in numero: onde crederci di aggiornare la discussione a domani.

Se il Senato consente, domani alle ore due vi sarà la continuazione della discussione sul progetto di legge per l'abolizione dei vincoli feudali in Lombardia.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).